

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Nord Milano

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 19 DEFIBRILLATORI  
COMPENSIVI DELLA GARANZIA DI 24 MESI DI TIPO FULL RISK E DEL MATERIALE DI  
CONSUMO PER UN PERIODO DI 60 MESI, OCCORRENTI ALL'OSPEDALE CITTA' DI SESTO  
SAN GIOVANNI ED AI POLIAMBULATORI DELL'ASST NORD MILANO

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:**

**CIG N. 6642817201**

**INDICE**

<b>PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza della fornitura .....	4
Art. 2 - Valore dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza .....	5
Art. 3 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura.....	5
Art. 4 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia .....	8
Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura .....	9
Art. 6 – Collaudo delle apparecchiature e verifiche sulla fornitura del materiale di consumo .	13
Art. 7 - Formazione del personale .....	14
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO</b> .....	<b>15</b>
Art. 8 – Referenti dell’appalto .....	15
Art. 9 – Variazioni .....	15
Art. 10 – Clausola di salvaguardia .....	16
Art. 11 – Responsabilità civile, copertura assicurativa .....	16
Art. 12 - Garanzia definitiva .....	17
Art. 13 - Cessione del contratto e subappalto occulto .....	19
Art. 14 – Interruzione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente .....	20
Art. 15 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario .....	21
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive .....	22
Art. 17 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 .....	22
Art. 18 - Codice etico aziendale e Patto di integrità.....	23

<b>Art. 19 – Scioperi e causa di forza maggiore.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 20 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 21 – Penalità e risoluzione del contratto.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 22 – Diritto di recesso .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 23 - Clausola risolutiva espressa.....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 24 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 25 – Clausola di adesione .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 26 - Spese contrattuali .....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 27 - Foro competente e Giurisdizione.....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 28 - Rinvio altre norme .....</b>	<b>34</b>

**PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza della fornitura****OGGETTO**

Il presente capitolato disciplina la fornitura di n. **19 defibrillatori** - occorrenti ai Poliambulatori (n. 18) e alla Sala Parto dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni (n. 1) dell'ASST Nord Milano (comprensivi di garanzia di tipo full risk pari a 24 mesi) e del **relativo materiale di consumo** per un periodo di 60 mesi, le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 3.

Il numero e l'elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative dell'Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10 del presente capitolato.

**DURATA**

Con riferimento alla fornitura dei *defibrillatori*, da fornire in un'unica soluzione, la durata del periodo di garanzia full risk è di 24 mesi.

Con riferimento alla fornitura del *materiale di consumo* dei suddetti defibrillatori, il contratto avrà la durata **di 60 mesi**; l'erogazione della fornitura decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento, diversamente dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo articolo 22 del presente Capitolato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/20156 la fornitura del materiale di consumo potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta da parte dell'ASST da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto. La proroga è stimata per un periodo di dodici mesi.

\* \* \* \* \*

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.

Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'erogatore gestire la fornitura e i relativi servizi e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l'erogazione della fornitura e dei servizi alla stessa

correlati alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 2 - Valore dell'appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza**

Il valore complessivo negoziabile della fornitura è stimato in € 61.400,00= Iva esclusa (al netto degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 00,00) di cui:

- n. 19 defibrillatori € 53.200,00 oltre IVA (22%)
- materiale di consumo  
(es. piastre/batterie, etc.) per un periodo  
complessivo di 5 anni € 8.200,00 oltre IVA (22%)

Si fa presente che nell'allegato 6 bis "schema di dettaglio prezzi unitari" dell'offerta economica allegata al Disciplinare di gara, le società concorrenti dovranno indicare il quantitativo dei materiali consumabili per 5 anni nell'ipotesi di effettuare una defibrillazione all'anno.

L'aggiudicatario della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l'espletamento della stessa, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore rispetto a quello offerto, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio e sulle condizioni del contratto.

#### Importo massimo della fornitura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo presuntivo della fornitura è calcolato in € 189.120,00 al netto di IVA, di cui € 184.200,00 quale valore relativo alla opzione "Clausola di adesione" (vedesi successivo art. 25) ed € 4.920,00 per il periodo di proroga stimato in 12 mesi.

#### Prezzi offerti

I prezzi offerti per la fornitura debbono essere specificati per ciascuna tipologia di prodotto e si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura nonché, nel loro complesso, remunerativi.

L' Azienda committente si riserva sin d'ora di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC (divisione AVCP), e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

### **Art. 3 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura**

I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all'immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **Defibrillatori semiautomatici esterni**

I defibrillatori oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/EEC s.m.i., per i dispositivi medici, normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad

ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. **Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute.**

La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei defibrillatori e dovrà fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

**REQUISITI ESSENZIALI MINIMI di fornitura, a pena di esclusione:**

- Peso non superiore a 4 Kg compreso di batteria e piastre,
- Funzionamento semiautomatico,
- Onda di defibrillazione bifasica,
- Display ad alta risoluzione per la visualizzazione di:
  - ✓ Tracciato ECG,
- Algoritmo di analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile,
- Ritmi riconoscibili come defibrillabili:
  - ✓ Fibrillazione ventricolare,
  - ✓ Tachicardia ventricolare,
- Autotest periodico con verifica obbligatoria delle batterie,
- Dotato di feedback RCP,
- Comandi/messaggi chiari e ben udibili di:
  - ✓ Istruzioni per il collegamento degli elettrodi,
  - ✓ Analisi del ritmo ed erogazione dello shock,
  - ✓ Messaggi guida,
  - ✓ Shock counter,
  - ✓ Metronomo,
- Indicazione visiva e acustica di:
  - ✓ Pronto all'uso,
  - ✓ Batteria in esaurimento,
  - ✓ Batteria esaurita,
  - ✓ Malfunzionamento interno,
- Conforme alle linee guida sulla rianimazione polmonare (ERC-AHA 2010),
- Aggiornabile nel caso di emissione di nuove linee guida sulla rianimazione polmonare, (l'aggiornamento dovrà essere effettuato a titolo gratuito almeno per i primi 5 anni dall'acquisto)
- Memoria interna che permetta la memorizzazione di:
  - ✓ Dati (es. ora, stato batteria, ecc.),
  - ✓ Eventi
- Deve poter registrare audio durante evento,
- Deve poter trasmettere/archiviare gli eventi,
- Completo di tutti gli applicativi software e hardware necessari al prelievamento dati,
- Alimentazione a batteria,
- Accessori compresi nella fornitura:
  - ✓ Piastre monouso adulti e pediatriche,
  - ✓ Batteria,
  - ✓ Custodia.

\* \* \* \* \*

### Requisiti per valutazione tecnica

#### *Caratteristiche costruttive:*

- Dimensioni compatte,
- Peso contenuto,
- Display chiaro e ben leggibile,
- Utilizzo pratico e agevole,
- Resistenza agli urti,
- Grado di protezione IP,
- Facilità nella sostituzione della batteria

#### *Caratteristiche funzionali:*

- Traccia ECG,
- Tempi di accensione e carica ridotti,
- Caratteristiche della forma d'onda di defibrillazione,
- Sistema di feedback RCP,
- Messaggi visivi/guida chiari e ben udibili,
- Durata batteria,
- Modalità di aggiornamento alle future linee guida,
- Capienza memoria interna,
- Facilità nello scaricare dati,
- Sistema autotest,
- Sistema di discriminazione paziente adulto/pediatrico,
- Durata piastre.

### **Rispondenza a normative/leggi**

Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici, normative CEI e UNI). Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda le direttive sopra indicate. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute.

### **Documentazione tecnica da produrre**

*In fase di presentazione dell'offerta*, i concorrenti dovranno trasmettere

- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
  - direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
  - direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro
  - normative particolari CEI e UNI
- elenco (compresi codice d'ordine) materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo
- dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione.

*Durante il collaudo*, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica:

- protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist)
- manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08

- manuale tecnico possibilmente in italiano
- certificazioni norme UNI di riferimento
- licenze d'uso dell'eventuale software fornito
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
  - direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
  - direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro
  - normative particolari CEI e UNI

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la modifica dei protocolli forniti e la ditta dovrà apportare le modifiche richieste a proprie spese.

\* \* \* \* \*

Il Fornitore deve essere in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo o comunque a seguito di opportuna negoziazione con l'ASST committente, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

#### **Art. 4 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia**

Il periodo di garanzia dei defibrillatori, che avrà decorrenza dalla data del collaudo finale, dovrà essere di almeno 24 mesi di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.

Il servizio di manutenzione "full-risk" dovrà coprire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa, oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Resta escluso solo il materiale monouso/monopaziente e consumabile. Per tutta la durata della garanzia il Fornitore dovrà:

- eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate sul manuale d'uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dal Fornitore aggiudicatario secondo la periodicità riportata nel manuale d'uso e di manutenzione "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della ASST;
- eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia) con periodicità almeno annuale e "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della ASST;
- garantire la continuità di funzionamento dell'apparecchio (si intende esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata) come di seguito specificato:
  - esprimere la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;

- il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 24 ore lavorative;
- in caso di interventi con tempo di risoluzione superiore alle 8 ore lavorative dovrà essere fornita apparecchiatura sostitutiva;
- il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 10 giorni solari/anno.

Il Fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del contratto, la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.)
- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.)
- buon funzionamento (ai sensi dell'art. 1512 del c.c.).

Il Fornitore deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

Al Fornitore che non effettuerà la riparazione e le sostituzioni richieste verranno addebitate le spese sostenute qualora l'ASST abbia provveduto a far eseguire da altri gli interventi richiesti.

### **Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura**

#### **A) Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura**

Il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le apparecchiature seguendo la seguente tempistica:

- dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva decorreranno 35 giorni del termine dilatorio (stand still);
- dalla scadenza stille termine dilatorio, verrà emesso da parte della Stazione Appaltante l'ordine di acquisto e nei successivi 30 giorni il Fornitore dovrà consegnare le apparecchiature;
- entro i 30 giorni successivi alla data di consegna il Fornitore dovrà effettuare tutti i collaudi presso i Poliambulatori/UO di destinazione;
- la stipula del contratto tra le parti avrà luogo entro 60 giorni, divenuta efficace l'aggiudicazione in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2106.

#### **B) Confezionamento**

Il confezionamento e l'etichettatura dei dispositivi devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio interno.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Sulla singola confezione e sull'imballaggio più esterno, devono essere ben visibili le seguenti informazioni:

- denominazione e codice prodotto;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e di scadenza;
- destinazione d'uso
- società produttrice ed eventuale distributore;
- luogo di produzione;
- numero di registrazione presso il Ministero della Sanità;

- conformità ai requisiti previsti dal D.L.vo n° 46 del 24/02/1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e pertanto in possesso di marcatura di conformità CE;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le eventuali istruzioni per l'uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola;
- eventuali avvertenze per gli utilizzatori.

**Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.**

La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.

La merce fornita dovrà corrispondere ai requisiti prescritti da tutte le leggi, regolamenti, decreti vigenti in materia.

A seguito dell'affidamento della fornitura, il fornitore aggiudicatario si impegnerà a fornire l'elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.

### **C) Ordini e consegne**

Con riferimento al materiale di consumo, i prodotti saranno ordinati periodicamente e con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività mediante l'utilizzo dei codici e dei prezzi delle confezioni indicati in offerta.

Il Fornitore effettuerà le consegne con diligenza, assumendosi il rischio e le spese di qualunque natura.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti riscontrati sui prodotti consegnati e dovuti al trasporto e/o alle operazioni di carico e scarico saranno sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla società, la quale potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

I prodotti saranno ordinati dalla SC Provveditorato – Economato o dalla SC Farmacia dell'Azienda Committente (via fax o via e-mail) .

La consegna degli stessi dovrà avvenire in seguito al ricevimento di formale ordine di acquisto da parte di una delle strutture sopra richiamate dell'ASST e, successivamente, pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell'ordine normalmente presso il magazzino aziendale dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, salvo diversa indicazione riportata nell'ordine.

Con la presentazione dell'offerta, la società si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. **È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.**

Al momento della consegna, i prodotti dovranno possedere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.

Ai sensi della legislazione vigente, i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;

- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

Il Fornitore, anche con riguardo alla fase del trasporto e per tutto il tempo ad essa relativo, dovrà garantire che siano rigorosamente osservate tutte le necessarie e più opportune modalità di conservazione dei prodotti.

La merce di volta in volta ordinata dovrà essere consegnata **entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine** (il quale potrà essere validamente trasmesso anche via fax). **In casi eccezionali di necessità e di urgenza, la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell'ordine (il quale potrà essere validamente trasmesso anche per via telefonica.** Qualora ciò non sia possibile, la società dovrà provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). In caso di consegne da effettuarsi al di fuori di tali orari, dovrà essere previamente contattata telefonicamente la SC Provveditorato Economato o la S.C. Farmacia (...).

Per lo scarico del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda committente. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

Il Fornitore aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la società fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell'impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) alla SC Provveditorato Economato o SC Farmacia, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell'ordine. In caso d'inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dal successivo art. 21

Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all'atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, le Unità Operative interessate si riservano di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASST committente la quale si riserverà, in ogni caso, di verificarne la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. L'ASST committente si riserverà il diritto di comunicare la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

#### **D) Difformità dei prodotti, resi e/o sostituzione**

**I prodotti difettosi, viziati o comunque difformi (per qualità o quantità)** saranno resi e tenuti a disposizione della società fornitrice per consentirne il ritiro a carico e spese di quest'ultima; il Fornitore dovrà, pertanto, attivarsi entro i termini sotto riportati per il solo ritiro o per il ritiro e la contestuale nuova consegna/integrale sostituzione dei prodotti stessi con altro materiale equipollente o comunque idoneo allo scopo. La sostituzione dovrà avvenire, ad opera della predetta società contraente nei tempi di seguito indicati anche nel caso in cui i beni siano stati privati del loro imballaggio originario, concordando con la stessa ASST le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione.

L'ASST committente non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla società.

Ricevuta la comunicazione di contestazione per il reso, il Fornitore dovrà provvedere, entro i termini sotto riportati, al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro (in caso di difformità quantitativa) dei prodotti oggetto di reso.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei prodotti non conformi e/o in eccesso, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di Reso", contenente:

- le informazioni indicate per il Verbale di Consegna;
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);
- la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

In caso di **difformità qualitativa**, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'ASST committente, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i Prodotti non conformi, concordando le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione.

Inoltre, se entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia provveduto al ritiro e alla sostituzione dei prodotti non conformi, si potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi mediante acquisto diretto dei prodotti al dettaglio, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto al dettaglio per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato.

In caso di **difformità quantitativa**, il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'ASST committente entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i Prodotti in eccesso, concordando con l'Ente stesso le modalità del ritiro. In caso di prodotti in difetto, la quantità mancante dovrà essere consegnata entro 5 giorni lavorativi.

Per i prodotti consegnati in eccesso, superato il limite massimo di **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei prodotti consegnati in eccesso, l'ASST ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'ASST per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'ASST.

Per i prodotti in difetto, se il fornitore non avrà consegnato quanto ordinato e dovuto all'ASST, allo stesso sarà applicata una penale per mancata consegna come indicato al successivo art. 21.

In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla società. **Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte, le eventuali spese per le analisi qualitative saranno a carico della società la quale dovrà altresì sostituire i prodotti entro massimo 5 giorni con altri equivalenti/aventi i medesimi requisiti.**

In ogni caso, l'ASST committente non assume la responsabilità della merce respinta che non verrà ritirata dalla società.

#### **E) Aggiornamento tecnologico**

Qualora nel corso di affidamento della presente procedura o della vigenza del contratto, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato

prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore, previa trasmissione alla ASST committente della scheda tecnica e previo parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione saranno formalizzata dalla ASST.

\* \* \* \* \*

Tutti i servizi descritti nel presente articolo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura in oggetto. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

#### **Art. 6 – Collaudo delle apparecchiature e verifiche sulla fornitura del materiale di consumo**

##### Collaudo

Il collaudo, da effettuarsi presso l'Azienda competente con spese a carico della ditta aggiudicataria risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione dell'ASST Nord Milano sottoscritto dal Responsabile dell'UO utilizzatrice, dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato.

Si precisa che i collaudi e la formazione dovranno essere effettuati presso ognuno dei Poliambulatori/UUOO a cui i defibrillatori sono destinati.

Il collaudo dell'apparecchiatura avverrà alla presenza delle persone suindicate e sarà **onere della ditta aggiudicataria** fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
4. presenza di marchi, certificati e schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
  - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
  - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità in numero pari a quanto previsto dal costruttore a cura della assistenza tecnica;
  - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
  - 5.4. relazione sui rischi all'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
  - 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. effettuazione di test funzionali;

8. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d'uso);
9. formazione del personale utilizzatore dell'ASST circa l'utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
10. formazione del personale tecnico dell'ASST circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

Si precisa, inoltre, che la garanzia di 24 mesi avrà decorrenza dalla data della firma del verbale conclusivo, redatto in esito all'esito positivo del collaudo.

#### Verifiche sulla qualità del materiale di consumo

Per tutta la durata del contratto di fornitura, l'ASST committente, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti consegnati con le caratteristiche offerte dal Fornitore in sede di gara, ciò anche al fine di verificare il corretto adempimento da parte del Fornitore.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato non presenta alcuna difformità con il prodotto aggiudicato.

Al positivo completamento delle attività di verifica, sarà redatto un apposito Verbale.

La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti consegnati con quelli descritti nell'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore in fase di gara dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso dei prodotti consegnati e non ancora utilizzati. I prodotti oggetto di contestazione verranno nuovamente sottoposti a verifica e, nella condizione in cui anche la ripetizione delle verifiche non dovessero condurre alla comprova di quanto offerto dal Fornitore, sarà facoltà dell'ASST committente procedere al diritto di risoluzione, in tutto o in parte, del contratto per la fornitura del materiale di consumo.

### **Art. 7 - Formazione del personale**

La ditta deve provvedere con proprio personale di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell'ASST all'uso della strumentazione fornita.

Nello specifico, l'offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:

- ✓ la formazione del personale sanitario: medici, infermieri ecc. Tale formazione dovrà essere svolta durante l'installazione presso ognuno dei Poliambulatori/UUOO a cui i defibrillatori sono destinati
- ✓ l'addestramento di due tecnici del personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato, per un primo intervento sull'apparecchiatura, tale formazione dovrà essere svolta durante l'installazione e collaudo.

A corredo dell'offerta tecnica, all'interno della busta telematica contenente la documentazione tecnica, ciascuna ditta dovrà inserire una proposta formativa (piano di addestramento) in cui siano specificate le giornate formative (espresse in termini di ore) previste a seconda della figura professionale coinvolta. Detta proposta non sarà sottoposta a valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

Dovranno inoltre essere specificate le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascuna persona le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).

Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il responsabile dell'UO utilizzatrice, con il Servizio Ingegneria Clinica e con il Servizio Prevenzione e Protezione che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **Art. 8 – Referenti dell'appalto**

Per l'ASST Nord Milano

**Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC):** è individuato dall'ASST Nord Milano. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche: al Responsabile della S.C. utilizzatrice, al Servizio di Ingegneria Clinica, al Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto, invece, concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo, lo stesso dovrà relazionarsi con la S.C. Provveditorato Economato.

Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisor Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura.

Per l'Appaltatore:

**Responsabile della commessa:** nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

### **Art. 9 – Variazioni**

La fornitura del materiale di consumo oggetto del presente Capitolato si compone delle prestazioni indicate agli artt. 2 e 3 erogate per i quantitativi richiesti negli allegati 6 e 6bis.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per numero di quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito nel presente Capitolato e agli allegati sopra richiamati 6 e 6bis del Disciplinare di gara.

Infatti, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, "l'Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

**Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio oggetto/la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA Spa) attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura/servizio comparabile a quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'ASST, fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

*Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: "Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*

L'Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

**Art. 11 – Responsabilità civile, copertura assicurativa**

L'Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a vizi, difetti ovvero all'uso di materiali, macchinari o articoli viziati o difettosi.

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi alla fornitura del/dei prodotto/i oggetto del presente appalto. In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto nonché al comportamento del personale dipendente dall'aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori in relazione ai servizi connessi alla fornitura di che trattasi.

Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'aggiudicatario stesso. Ogni documento assicurativo dovrà esibito in originale essere prodotto in copia all'ASST committente a semplice richiesta.

\* \* \* \* \*

L'Azienda Appaltante sarà esonerata e manlevata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASST, in particolare, in conseguenza di furti.

La polizza RCT (responsabilità civile) dovrà contenere apposita precisazione in merito all'operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla Azienda committente in conseguenza della gestione ed esecuzione del servizio/fornitura in oggetto.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili alla Azienda appaltante. Resta ferma comunque la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della Polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui l'aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre anche i rischi per danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio/fornitura di che trattasi alle condizioni sopra citate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Azienda committente oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

La suddetta documentazione dovrà obbligatoriamente essere fornita in lingua italiana

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- essere prestata in favore dell'ASST contraente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'

ASST contraente;

- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto.

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:

- del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono applicate sommando le percentuali in caso di possesso delle certificazioni/requisiti summenzionati (es. possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9000 e possesso di certificazione ambientale ISO 14001 consente una riduzione dell'80% dell'importo a base d'asta complessivo del lotto di partecipazione).

- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di

comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità che saranno indicate nel Contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.

### **Art. 13 - Cessione del contratto e subappalto occulto**

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

\* \* \* \* \*

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

\* \* \* \* \*

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASST committente delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si precisa che ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l'Ente richiedente le prestazioni ed emittente gli ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario relativi subappaltatori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'ASST committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A sensi di quanto previsto al comma 13, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente l'Azienda appaltante provvederà al pagamento in favore dell'aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all'art. 20 del presente Capitolato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 – Interruzione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente**

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione prestazioni della fornitura in funzione dell'emissione dei relativi ordini di acquisto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione, tra l'altro, di personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato, nonché al/agli eventuali Coordinatore-i/Assistente-i/Supervisore-i aziendali, le modalità con cui sarà garantita la fornitura e i servizi alla stessa

connessi, nel rispetto degli standard minimi.

Qualora l'arbitraria sospensione della fornitura e degli annessi servizi da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l'Azienda Appaltante potrà riservarsi di risolvere il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura e dei relativi servizi, la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

#### **Art. 15 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario**

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell'importo contrattuale offerto, e comunque nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'ASST in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'ASST che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l'ASST è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;

- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'ASST Nord Milano, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, percentuale offerto.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

#### **Art. 17 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08**

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, in allegato alla documentazione di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 4 BIS), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST Nord Milano e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati

all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 06", redatto dall'ASST nel mese di gennaio 2016.

Sarà, inoltre, possibile reperire, sempre in allegato al succitato Disciplinare di gara, il modello DVR forniture relativo alla fornitura in argomento che i partecipanti alla gara dovranno sottoscrivere per accettazione.

### **Art. 18 - Codice etico aziendale e Patto di integrità**

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da successivo art. 22, qualora i ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Patto triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell'Ente

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e relativi ordinativi di fornitura.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;

b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;

c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto e segnatamente:

- A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del Contratto eventualmente sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- C. l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All.A1 L.R. n.30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all' All.A1 L.R. n.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 163/2006.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

#### **Art. 19 – Scioperi e causa di forza maggiore**

La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all'appalto con riferimento ai servizi correlati alla fornitura in parola, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il Fornitore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell'ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizi.

Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'ASST Nord Milano tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale), atte a garantire la fornitura.

L'ASST, si riserva la facoltà di trattenerne un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnata.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

#### **Art. 20 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

I corrispettivi dovuti per l'erogazione della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto, degli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Fornitore provvederà ad emettere, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST Nord Milano, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguite, **esclusivamente in formato elettronico**, secondo le modalità sotto riportate.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

**Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).**

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Asstnm
Codice Univoco Ufficio	UF5O1B
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

**Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:**

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

## 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

**CodiceTipo:** indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC,...);

**CodiceValore:** valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti acmpi vanno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: <b>1</b> per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" <b>2</b> per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010)

Le informazioni di cui sopra sono necessarie onde agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e, pertanto, si ritengono obbligatorie.

Le informazioni di cui sopra risultano, altresì, indispensabili al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti, dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura.

L'imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).

Gli Enti "non profit" privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

Si precisa, altresì, che con l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2015 della normativa sullo *Split Payment* (prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015), essendo questa Azienda un Ente di diritto pubblico rientrante tra quelli soggetti alla suddetta disposizione, le fatture elettroniche dovranno indicare:

1. il nuovo riferimento normativo ("ex art 17-ter DPR 633/72") attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione "Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura";
2. l'indicazione di "S" split payment ;
3. l'importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione "Dati generali del Documento";
4. l'importo relativo all'imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione "Dati relativi al pagamento – Dettaglio pagamento".

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

\*\*\*\*\*

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo del servizio effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell'importo unitamente al

dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questa ASST in busta chiusa all'attenzione della S.C. Provveditorato Economato nonché presso ogni Presidio per il quale il servizio è stato prestato per la parte di competenza.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione fornitura del servizio, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resterà, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del servizio, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione delle fatture resterà, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST NORD MILANO in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

#### **Art. 21 – Penalità e risoluzione del contratto**

Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell'ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione

In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l' ASST procederà ad applicare penali. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 4 del presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- in caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo (anche in caso di difetto nei quantitativi), a seguito dell'emissione dei relativi ordini di fornitura, nei termini indicati dal presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente Articolo 5 l'ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; qualora l'ASST proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Ente di acquistare sul mercato;
- in caso di ritardo nel ritiro del prodotto contestato per difformità quantitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente Articolo 5, l'ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore del prodotto consegnato in eccesso o fino alla restituzione da parte dell'ASST Contraente dello stesso presso la sede del Fornitore a causa del mancato ritiro da parte di quest'ultimo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico;
- l'accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l'applicazione da parte dell'ASST delle seguenti penali:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	MODALITA' DI APPLICAZIONE
Tempo di intervento	€ 20,00	Per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervento
Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva	€ 100,00	Per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla richiesta dell'ASST

In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente Contraente una penale in misura compresa tra all'1 % e

il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell' ASST.

\* \* \* \* \*

In caso di grave e reiterato inadempimento, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

\* \* \* \* \*

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario

aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, fatte salve le verifiche relative alla sussistenza di Convenzioni Consip Spa e/ ARCA Spa.

#### **Art. 22 – Diritto di recesso**

È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalle DD.GG.RR. di Regione Lombardia in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie di cui si cita l'ultima n. X/4702 del 29.12.2015 e precedente n. X/2989 del 23 dicembre 2014,.

In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC o FAX.

L'ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall'ASST Istituti clinici di Perfezionamento e pubblicato sul sito dell'Azienda medesima e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299.
- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio/della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione

organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Ditta aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art. 23 - Clausola risolutiva espressa**

La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e del servizio;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della manutenzione;
5. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina.
6. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
7. verificarsi di **n. 3 inadempimenti anche parziali** avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;
8. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
9. subappalto totale o parziale non autorizzato;
10. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
11. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;

12. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
13. rinuncia della ditta offerente;
14. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda committente tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e le addebiterà le maggiori spese, comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In ogni caso nulla sarà comunque dovuto dalla Stazione appaltante alla società per gli investimenti attivati in ragione della stipula del contratto.

\* \* \* \* \*

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata dalla tolleranza da parte dell'ASST committente con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'AO avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

#### **Art. 24 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Azienda committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'ASST la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 25 – Clausola di adesione**

Coerentemente a quanto disposto dalla LR 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009" nonché dalla DGR 29 dicembre 2016, n. X/4702, "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016" - il quale, ha ridefinito, tra l'altro, all'allegato 18, i nuovi assetti consortili, si precisa che nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESPM) – al quale ha aderito anche l'ASST Nord Milano con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136 – e di seguito indicati:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Rhodense
- ASST Ovest Milanese
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

sebbene non abbiano partecipato *ab origine* alla gara, avranno facoltà di richiedere alle Imprese aggiudicatrici l'erogazione della fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, fino alla naturale scadenza dello stesso e fino ad un valore massimo pari al 300% dell'importo complessivo aggiudicato.

L'adesione successiva da parte degli Enti Sanitari facenti parte del suddetto Consorzio comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'ASST Nord Milano.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 2 – "Dichiarazioni" - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione - della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa - non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti consorziati.

In ogni caso, si precisa che l'Amministrazione non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

#### **Art. 26 - Spese contrattuali**

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'S.C. Provveditorato-Economato.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta Ufficiale entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 27 - Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano ed anche in ordine all'interpretazione dei contratti.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D. Lgs. 50/2016 citato.

#### **Art. 28 - Rinvio altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D. lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma):* riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 2 del disciplinare di gara

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25 e 26.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma):* riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 2 del disciplinare di gara